

DECRETO-LEGGE IN BOZZA

approvato nel Consiglio dei ministri n. 37 del 16/03/2020

Decreto-legge recante nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19

Non pubblicato in Gazzetta ufficiale

17 marzo 2020









Sommario

Sommario

Sospensione di ritenute, contributi e Iva	4
Settori danneggiati	
Associazioni e le società sportive	
Prime misure per la "zona rossa"	8
Misure per piccolissime imprese e professionisti	9
Approfondimenti	9
Ritenute alla fonte	g
Contributi	11
Premi assicurativi	13
Altre somme	13
Imposta sul valore aggiunto	13
Cartelle di pagamento e rottamazione	13
Tassa libri sociali	14
Quadro sinottico	14

♣ Sixtema

Premessa

Nel corso del Consiglio dei ministri n. 37 di ieri 16 marzo 2020, è stato approvato da parte del Governo il decreto che prevede nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19.

Tra le misure previste dal Decreto- legge vi sono la proroga generalizzata dei termini di versamento dal 16/03/2020 al 20/03/2020 e la sospensione dei versamenti a favore di determinate categorie di beneficiari.

A fronte dell'imminente del termine di versamento del 20/03/2020, si fornisce il seguente approfondimento.

Si forniscono le presenti informazioni sulla base di bozze del provvedimento non definitive e, pertanto, passibili di modifica. Sarà possibile dare conferma definitiva delle presenti indicazioni oppure comunicare le opportune modifiche, solo a seguito della pubblicazione del Decreto-legge in Gazzetta ufficiale.

Riferimento: bozza di Decreto-legge



Sospensione di ritenute, contributi e Iva

Settori danneggiati

A titolo di misura fiscale a sostegno della liquidità delle imprese, il Governo ha esteso la disciplina della sospensione di alcuni debiti in scadenza, già disposta dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 a favore del settore turismo.

La sospensione del D.L. n. 9/2020 - riguardante il settore turismo - opera fino al 30/4/2020 e riguarda il versamento di:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato che tali soggetti operano in qualità di sostituti di imposta. Si rileva che la sospensione riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute che i datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta devono comunque continuare a operare nei confronti dei lavoratori
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Come premesso, la nuova norma concede la sospensione dei suddetti debiti anche ad altri soggetti, che - come quelli operanti nel settore del Turismo - sono stati gravemente danneggiati dall'emergenza Covid-19 e dall'applicazione delle relative misure restrittive.

Si tratta dei settori riportati nella seguente tabella (colonna di sinistra), a cui si abbinano i potenziali codici Ateco di riferimento (colonna centrale), con la descrizione utilizzata dalla nomenclatura di Ateco e con alcune note attenzionali (colonna di destra).

Categorie o settori economici Individuati dal DL (in bozza con aggiunta del Trasporto merci che dovrebbe essere inserito nella versione definitiva	Codici Ateco	Descrizione e Note	
imprese turistico recettive	55.10.00	Alberghi	
	55.20.10	Villaggi turistici Ateco	
	55.20.20	Ostelli della gioventù	
	55.20.30	Rifugi di montagna	
	55.20.40	Colonie marine e montane	
	55.20.51	Affittacamere, case e appartamenti per le	
		vacanze, bed and breakfast	
	55.30.00	Campeggi	
	55.90.20	Alloggi per studenti	
	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende	
		agricole	
	55.90.10	Gestione di vagoni letto	
agenzie di viaggio e turismo	79.11.00	Agenzie di viaggio e turismo	
tour operator	79.12.00	Tour operator	
associazioni e società sportive,	93.29.90	limitatamente	
professionistiche e dilettantistiche,		- "gestione di comprensori sciistici"	



	00.40.00			
nonché soggetti che gestiscono stadi,	93.13.00	Gestione di palestre		
impianti sportivi, palestre, club e strutture	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive		
per danza, fitness e culturismo, centri	93.12.00	Attività di club sportivi Gestione di piscine		
sportivi, piscine e centri natatori;	93.11.20	•		
	93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti		
	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.		
	93.11.10	Gestione di stadi		
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi		
	93.19.99	Altre attività sportive n.c.a. (limitatamente: - gestione di riserve di caccia e pesca sportive - attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative - allenamento di animali a fini sportivi)		
	85.52.01	Corsi di danza		
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi	90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche		
compresi i servizi di biglietteria e le attività	59.14.00	Attività di proiezione cinematografica		
di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da	79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento		
ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;	90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche		
	93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili		
	93.29.30	Sale giochi e biliardi		
	90.01.01	Attività nel campo della recitazione		
	90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche		
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera		
gestione di macchine e apparecchi correlati;	92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone		
·	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le		
		scommesse		
soggetti che organizzano corsi, fiere ed	85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi		
eventi, ivi compresi quelli di carattere	85.52.01	Corsi di danza		
artistico, culturale, ludico, sportivo e	85.52.09	Altra formazione culturale		
religioso;	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche		
	85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale		
	85.59.30	Scuole e corsi di lingua		
	85.59.90	Altri servizi di istruzione n.c.a.		
	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere		
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di		
		eventi sportivi		
soggetti che gestiscono attività di	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e	56.10.11	Ristorazione con somministrazione		
pub;	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole		



	FC 10 ==	Ta.,
	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con
	56.40.20	preparazione di cibi da asporto
	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.10.42	Ristorazione ambulante
	56.10.50	Ristorazione su treni e navi
	56.21.00	Catering per eventi, banqueting
	56.29.10	Mense
	56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
soggetti che gestiscono musei,	91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
biblioteche, archivi, luoghi e monumenti	91.02.00	Attività di musei
storici e attrazioni simili, nonché orti	91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e
botanici, giardini zoologici e riserve		attrazioni simili
naturali;	91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici
		e delle riserve naturali
soggetti che gestiscono asili nido e servizi	85.32.01	Scuole di vela e navigazione che rilasciano
di assistenza diurna per minori disabili,		brevetti o patenti commerciali
servizi educativi per l'infanzia e servizi	85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti
didattici di primo e secondo grado, scuole		commerciali
di vela, di navigazione, di volo, che	85.32.03	Scuole di guida professionale per autisti, ad
rilasciano brevetti o patenti commerciali,		esempio di autocarri, di autobus e di pullman
scuole di guida professionale per autisti;	85.32.09	Altra istruzione secondaria di secondo grado di
		formazione tecnica, professionale e artistica
	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori
		disabili
	85.10.00	Istruzione di grado preparatorio: scuole
		dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle
		primarie (limitatamente a quelle per l'infanzia)
soggetti che svolgono attività di assistenza	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani
sociale non residenziale per anziani e	00:20:00	e disabili
disabili;		
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre	96.04.20	Stabilimenti termali
2000, n. 323, e centri per il benessere	96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico
fisico;	30.020	Service di Gentin per il Seriessere lisios
soggetti che gestiscono parchi	93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
divertimento o parchi tematici;	33.22.00	parameter a parameter
soggetti che gestiscono stazioni di	52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
autobus, ferroviarie, metropolitane,	52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
marittime o aeroportuali;	52.21.10	Limitatamente alla gestione delle stazioni
		ferroviarie
	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto
	32.22.03	marittimo e per vie d'acqua
		Limitatamente alla gestione dei porti
	52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
	32.23.00	Limitatamente alla gestione degli aeroporti
soggetti che gestiscono servizi di trasporto	49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree
1	45.31.00	urbane e suburbane
passeggeri terrestre, aereo, marittimo		urbane e Suburbane



(I. Calada ala ala ala ala ala ala ala ala al	40.22.42	Towns down to the	
	49.32.10	Trasporto con taxi	
, , ,	49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da	
seggiovie e ski-lift;		rimessa con conducente	
	49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non	
		facenti parte dei sistemi di transito urbano o	
		suburbano	
	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri	
		n.c.a.	
<u> </u>	50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri	
!	51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli	
		charter	
soggetti che gestiscono servizi di noleggio	77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri	
di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,	77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti	
fluviale, lacuale e lagunare;	77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e	
		fluviale	
	77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo	
soggetti che gestiscono servizi di noleggio	77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per	
di attrezzature sportive e ricreative		manifestazioni e spettacoli	
ovvero di strutture e attrezzature per	77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive	
manifestazioni e spettacoli;		ricreative	
	77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da	
		diporto (inclusi i pedalò)	
	77.21.01	Noleggio di biciclette	
soggetti che svolgono attività di guida e	79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori	
assistenza turistica.		turistici	
	79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di	
		assistenza turistica non svolte dalle agenzie di	
		viaggio n.c.a.	
		Limitatamente all'assistenza turistica	
Trasporto merci	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci	
	49.41.00	Trasporto di merci su strada	
	49.42.00	Servizi di trasloco	
[50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci	
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne	
II I	JU. 7 U.UU	rrasporto di merci per vie a acqua interne	

Per la sola scadenza di marzo, i soggetti danneggiati (operanti nei settori economici ritenuti maggiormente colpiti dall'emergenza, di cui alla tabella soprariportata) possono fruire di un ambito di sospensione più ampio: i debiti che possono non essere versati alla scadenza del 20/3/2020 (ed essere versati successivamente) non sono solo le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e i contributi e premi, ma anche quelli relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. In estrema sintesi, solo per la scadenza di marzo, la sospensione riguarda ritenute, contributi e Iva.

Per il mese successivo, ossia con riferimento alla scadenza del 16/4/2020, la sospensione riguarderà esclusivamente ritenute alla fonte e contributi. Si ricorda che la sospensione del D.L. n. 9/2020 scade il 30/4/2020.



In generale, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, coi seguenti criteri:

- a) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- b) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Associazioni e le società sportive

Per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi durerà un mese in più e opererà fino al 31 maggio 2020. In via correlata, anche il versamento dei debiti sospesi andrà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro un termine differito di un mese rispetto alla regola generale, ossia:

- c) in un'unica soluzione entro il 30/6/2020;
- d) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

L'ambito delle associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, è un sotto ambito di quello di cui alla precedente lettera a):

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Si deve ritenere che, per le palestre, ad esempio, la sospensione si debba concludere e i versamenti sospesi debbano essere riversati nei termini ordinari, rispettivamente il 30/4/2020 per la sospensione e 31/5/2020 per il riversamento delle somme.

Prime misure per la "zona rossa"

La sospensione per settori, così come sopra rappresentata, si affianca alla sospensione fiscale e poi contributiva originariamente disposta a favore delle cosiddette "zone rosse", ossia per i territori che hanno presentato i primi focolai di infezione (DM 24/2/2020 e poi D.L. n. 9/2020).

Si ricorda che tale sospensione riguarda i «comuni individuati nell'allegato 1» al DPCM 1/03/2020, ossia:

- nella Regione Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;
- nella Regione Veneto: Vò.

I versamenti sospesi nella "zona rossa" andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- e) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- f) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Misure per piccolissime imprese e professionisti

All'originaria sospensione per le zone rosse e a quella più recente per settori danneggiati, si aggiunge una ulteriore misura destinata a tutelare la liquidità di imprese e professionisti operanti in forma individuale o associata che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
- nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Per questa categoria vengono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, se della seguente natura:

- a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale su redditi di lavoro dipendente e assimilato che i menzionati soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e categorie assimilate (es. co.co.co.);
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il beneficio è coincidente con quello previsto per i settori danneggiati (settori per cui non operano limitazioni in ordine a ricavi e compensi) ma opera, anche per ritenute alla fonte e contributi e non solo per Iva, per il solo mese di marzo.

Per tali soggetti, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- g) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- h) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Approfondimenti

Ritenute alla fonte

Le misure agevolative sopra riportate riguardano soggetti che operano in qualità di sostituti di imposta e riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (es. co.co.co., tirocinanti, ecc.).

Il nuovo decreto circoscrive la sospensione del versamento delle ritenute a favore dei sostituti di imposta del settore privato (e non anche pubblico) che abbiano operato ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato.

I soggetti interessati alle misure devono, in qualità di datori di lavoro o committenti e in qualità di sostituti di imposta, continuare a operare le ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di stipendi e compensi nei confronti dei propri lavoratori/sostituiti di imposta, sulla base della disciplina ordinaria.



La sospensione del versamento si applica sia alle ritenute alla fonte di natura erariale (es. codice tributo 1001, 1002, 1012, 1053, ecc.) che alle addizionali regionali e comunali all'Irpef trattenute a valere sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

In particolare, i codici tributo interessati dalla sospensione sono riepilogati nella tabella seguente.

IRPEF su stipendi	1001
IRPEF su stipendi VALLE D'AOSTA	1920
IRPEF su stipendi SICILIA	1601
IRPEF su stipendi SARDEGNA	1901
IRPEF su stipendi FUORI REGIONE	1301
IRPEF su premi di risultato detassabili	1053
IRPEF su TFR	1012
Addizionale regionale IRPEF	3802
Addizionale comunale all'IRPEF a saldo	3848
Addizionale comunale all'IRPEF in acconto	3847
IRPEF su arretrati di retribuzione	1002
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - acconto	1712
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - saldo	1713

In merito alla fruizione dei crediti dei sostituti di imposta è opportuno prestare attenzione alla natura del credito: molti crediti maturati nel corso dell'elaborazione paghe sono fruibili esclusivamente a valere sul versamento delle ritenute alla fonte (es. rimborso di imposte a seguito di conguaglio fiscale per cessazione di rapporto di cui al codice tributo 1627). Sospendendo le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato è opportuno quindi sottoporre a sospensione anche la fruizione di tali crediti, a meno che il sostituto di imposta non disponga di capienza del monte ritenute da versare, dovendo disporre il versamento di altre tipologie di ritenute (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo di cui al codice tributo 1040).

Sono invece liberamente compensabili a valere sul versamento di qualsiasi tipologia di debito residuo, da versare in F24 in quanto non oggetto di sospensione, sia il credito annuale da modello 770 (es. codice tributo 6781) che il recupero del bonus Renzi (codice tributo 1655), in quanto espressamente previsto per legge.

Di seguito, l'elenco dei codici tributo a credito che, nel corso della sospensione, vanno intercettati e bloccati in assenza di ritenute alla fonte su redditi diversi da lavoro dipendente e assimilato da versare (es. codice tributo 1040, 1035, ecc.).



Codice F24	Descrizione codice	
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto	
	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o	
1304 Valle d'Aosta di competenza esclusiva erariale		
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia	
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014	
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014	
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014	
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n.175/2014	
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR	
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR	
1634	Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, dl n. 457/1997	
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014	
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014	
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione	
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta	
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna	
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014	
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014	
4331	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione	
4631	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia	
4931	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta	
4932	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta	

Contributi

Con riferimento alla contribuzione relativa alle aziende con lavoratori dipendenti, rientranti nell'ambito di applicazione della norma, la sospensione può coinvolgere l'intera contribuzione dovuta, ivi compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore dipendente.

Tuttavia, le norme di disciplina della sospensione contributiva sono intervenute (DL n. 9/2020 per il turismo e DL in bozza per gli altri settori) a elaborazione delle buste paga (periodo di riferimento 02/2020) già ultimate. Si presenta, pertanto, in via generalizzata la seguente criticità: anche per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della sospensione contributiva, la trattenuta della quota di contribuzione a carico del lavoratore è stata ordinariamente effettuata nel corso dell'elaborazione delle paghe.

In proposito, l'INPS (circ. n. 37/2020) pronunciandosi in merito alla sospensione per il settore "turismo" ha già chiarito che «il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze di versamento».

Tale previsione, peraltro, è coerente con i principi generali dettati dall'INPS per la gestione delle sospensioni dovute a eventi calamitosi (circ. n. 106/2008), nella quale al punto 3.1 (lett. f) si afferma:



«Quote trattenute e non versate:

il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull'illecito penale, di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.»

Al di là del fatto che l'illecito dia stato, a determinate condizioni, depenalizzato, il mancato versamento delle quote a carico lavoratore trattenute rappresenta comunque una condotta non ammessa.

Ne consegue che anche i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della sospensione, alla scadenza del 20/03/2020, dovrebbero comunque effettuare il versamento, seppur parziale rispetto al totale dovuto, della contribuzione a carico lavoratori agli stessi già trattenuta.

Solo con riferimento all'elaborazione delle buste paga riferite a 03/2020, sarebbe possibile sospendere anche la quota di contribuzione a carico lavoratore, non effettuare la rivalsa, e dunque non effettuare alcun versamento alla scadenza del 16/04/2020.

Stante la particolarità della situazione emergenziale, nonché le tempistiche di adozione dei provvedimenti di sospensione che non avrebbero consentito altra condotta da parte di datori di lavoro e committenti, è stata inoltrata la segnalazione relativa alla criticità alle autorità competente, al fine di ottenere una deroga per il solo mese di marzo 2020 rispetto ai principi vigenti per la materia contributiva.

Al momento in cui si scrive, tuttavia, non si ancora ricevuto alcun riscontro.

La sospensione riguarda i contributi previdenziali con scadenza di versamento fino al 30/04/2020 riferiti, ai fini dell'approfondimento in esame, ai datori di lavoro e ai committenti.

Si tratta, pertanto, dei versamenti contributivi in scadenza 16/03/2020 (prorogata al 20/03/2020) e 16/04/2020.

Rientrano con certezza nella sospensione i codici contributo (DM10, CXX, C10, ecc.) relativi al versamento della contribuzione corrente.

Con riferimento alle denunce Uniemens sospese, in analogia con precedenti gestioni emergenziali, si attendono dall'INPS specifiche modalità di compilazione della denuncia che ne consentano la quadratura con i contributi sospesi e oggetto di successiva restituzione.

A tale fine, con riferimento al solo settore del turismo e alla sospensione per le zone rosse, l'INPS ha istituto appositi codici – rispettivamente N967 e N966 – che dovranno essere esposti nella denuncia Uniemens, in < AltrePartiteACredito >, <CausaleACredito > della Denuncia aziendale, per i periodi di paga di febbraio e marzo 2020, i cui versamenti contributivi in scadenza 20/03/2020 e 16/04/2020 sono coinvolti dalla sospensione. In corrispondenza dei codici verrà esposto l'importo dei contributi sospesi.

Occorre attendere le istruzioni dell'INPS in merito all'istituzione di eventuali ulteriori codici.



Premi assicurativi

Nell'ambito del periodo di sospensione in esame non vi sono versamenti in scadenza che riguardino i datori di lavoro interessati, eccezion fatta per quanto riguarda le rateazioni ordinarie: rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

Altre somme

La sospensione non può applicarsi in via automatica anche alle somme dovute ad enti di natura privatistica (es. Enti bilaterali, Casse ecc.), anche se riscosse mediante delega unificata.

Per tali somme è necessario che gli organismi che governano i singoli enti si pronuncino prevedendo la sospensione, in mancanza le somme restano dovute alle scadenze di legge.

Pertanto, anche i soggetti rientranti nell'ambito della sospensione, alla scadenza del 20/03/2020, sarebbero chiamati comunque a versare tali somme.

Con riferimento specifico a EBNA/FSBA e a SANARTI sono in corso approfondimenti per conoscere se verrà prevista una sospensione dei versamenti, analoga a quella del DL.

Imposta sul valore aggiunto

Con riferimento ai codici tributo IVA sono da ritenere sospesi il 6099/2019 e il 6002/2020.

Cartelle di pagamento e rottamazione

Per tutti i soggetti è inoltre prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.

È inoltre disposto il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per quanto riguarda eventuali ravvedimenti volontari, si ritiene occorra considerare ai fini del computo degli interessi il numero dei giorni effettivi trascorso alla data dell'effettivo versamento delle imposte oggetto di ravvedimento.



Tassa libri sociali

Si ritiene che la tassa annuale sui libri sociali (codice tributo 7085) non rientri nella sospensione.

Quadro sinottico

In chiusura, si rappresenta il quadro complessivo relativo alla sospensione dei versamenti vigente.

Ambito soggettivo	Ambito della sospensione	Durata della sospensione	Termini per il versamento di quanto sospeso
Ambiti settoriali danneggiati (art. 8, D.L. 9/2020; art. 58, D.L), anche associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche	 Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail 	30/4/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
	• Iva	31/3/2020	
Dei settori sopra, solo associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche	 Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail 	31/5/2020	30/6/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
Zone rosse (All. 1, DPCM 1/03/2020)	 Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inali 	30/4/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (art, D.L)	 Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail Iva 	31/3/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
Tutti i soggetti (art, D.L)	Entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento,	31/5/2020	30/6/2020



	avvisi di accertamento e di addebito, compresa rottamazione		
Tutti i soggetti (art, D.L)	Rata scadente il 28/2/2020 della cd. "rottamazione ter"	31/5/2020	31/5/2020
Tutti i soggetti (art, D.L)	Rata scadente il 31/3/2020 del cd. "saldo e stralcio"	31/5/2020	31/5/2020

Una medesima impresa potrebbe concorrere per più discipline.

Ovviamente potrà accedere alla misura di miglior favore, valutando l'ampiezza delle sospensioni e le differenti durate.

fine documento